



C O M U N E

DI

S C A N Z O R O S C I A T E

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 07/08/2014
Modificato con atto Consiglio Comunale:

- n. 15 del 26/03/2015
- n. 40 del 16/06/2015
- n. 27 del 24/05/2016
- n. 14 del 28/02/2017
- n. 08 del 28/03/2019
- n. 24 del 24/05/2022
- n. 09 del 27/04/2023
- n. 58 del 17/12/2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	5
ART. 3. ARTICOLO ABROGATO	5
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 5. Soggetto attivo	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	6
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	6
Art. 7. Soggetti passivi	7
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento	8
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	8
Art. 11. Magazzini di cui all'art. 1 comma 649 della Legge 147 del 27.12.2013.....	9
Art. 12. Superficie degli immobili.....	10
TITOLO III – TARIFFE.....	11
Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	11
Art. 13-bis. Piano Finanziario.....	11
Art. 14. Determinazione della tariffa	12
Art. 15. Articolazione della tariffa.....	12
Art. 16. Periodi di applicazione del tributo.....	13
Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche.....	13
Art. 18. Occupanti le utenze domestiche	14
Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche	15
Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche.....	15
Art. 21. Scuole statali	16
Art. 22. Tributo giornaliero	16
Art. 23. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e componenti perequative	17
Art. 23-bis. Opzione fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti per avvio al recupero della totalità dei propri rifiuti urbani.....	18
Art. 23-ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico.....	18
Art. 24. Agevolazioni per avvio a recupero dei rifiuti urbani	19
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	20
Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	20
Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	21
Art. 27. Cumulo di riduzioni	21
Art. 27-bis. Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni.....	21

Art. 27-ter. Ulteriori riduzioni ed esenzioni c. 660 L. 147/2013.....	21
Art. 27-quater. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	22
Art. 28 agevolazioni	22
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	22
Art. 29. Obbligo di dichiarazione	22
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	22
Art. 31. Richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio e risposta alle richieste.	24
Art. 32. Iscrizioni, variazioni e cessazioni – Procedura d'ufficio	24
Art. 33. Poteri del comune.....	25
Art. 34. Attività di controllo e accertamento	25
Art. 34-bis Rateizzazione degli avvisi di accertamento.....	27
Art. 35. Sanzioni.....	27
Art. 36. Riscossione	28
Art. 37. Gratuità del pagamento	28
Art. 38. Rateizzazione dei pagamenti	29
Art. 39. Interessi.....	29
Art. 40. Rimborsi	29
Art. 41. Procedura di presentazione di reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati.....	29
Art. 41-bis. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati.....	30
Art. 42. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti.....	31
Art. 43. Somme di modesto ammontare.....	31
Art. 44. Contenzioso	31
TITOLO VI – APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....	31
Art. 45. Applicazione dello statuto dei diritti del contribuente.....	31
Art. 46. Contraddittorio preventivo.....	31
Art. 47. Annullabilità degli atti tributari.....	34
Art. 48. Nullità degli atti tributari	34
Art. 49. Autotutela obbligatoria	34
Art. 50. Autotutela facoltativa.....	35
Art. 51. Divieto di <i>bis in idem</i> nel procedimento tributario	36
Art. 52. Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti	36
Art. 53. Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	36
Art. 54. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	37
Art. 55. Documenti di prassi.....	37
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	37
Art. 56. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento.....	37
Art. 57. Disposizioni transitorie.....	38

Allegati

Allegato A: Allegato abrogato

Allegato B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TASSA RIFIUTI (TARI) prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., nonché dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i., e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il presente regolamento si conforma anche alle disposizioni inerenti gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che i gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, tra i quali il Comune, come gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, devono rispettare per tutta la durata del Piano Economico Finanziario.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La definizione e classificazione dei rifiuti urbani e speciali sono disciplinate dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i..
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ART. 3. ARTICOLO ABROGATO

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 e seguenti del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e s.m.i.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche se di fatto non utilizzati.
2. Si intendono per:
 - a. *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso, nonché il mancato ritiro dei contenitori dotati di microchip destinati alla raccolta della frazione secca, non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, sia in funzione della garanzia infungibile nell'adempimento della prestazione.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i soli locali destinati in via permanente ed esclusiva al culto, secondo le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - d. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g. le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - h. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. L'esclusione per inidoneità è sempre soggetta ad obbligo dichiarativo. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione (originaria o di variazione) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. La richiesta deve essere presentata all'ufficio tributi entro i termini previsti per la denuncia di attivazione/variazione/cessazione; nel caso in cui il termine sia decorso, l'esclusione avrà decorrenza dalla data di presentazione della domanda.
4. In caso di dubbi rispetto alla documentazione presentata, l'ufficio tributi potrà verificare l'idoneità all'esclusione organizzando sopralluoghi/ispezioni, così come previsto dall'art. 33 comma 2 lett. *e* del presente regolamento;
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi da 2 e 5 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici ove si formano rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e connesse, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca, come definito dall'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sulla medesima superficie insista una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e per questo non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici da escludersi dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la riduzione del 50%:

- falegnamerie
- autocarrozzerie
- autofficine per riparazione veicoli
- elettrauto
- gommisti
- rosticcerie
- pasticcerie
- RSA e case di cura/riposo.

Inoltre, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, **applicando alla sola superficie scoperta**, la riduzione del 50% **PER ATTIVITA' COMMERCIO MATERIALI EDILI E CERAMICHE**

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. comunicare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Magazzini di cui all'art. 1 comma 649 della Legge 147 del 27.12.2013

1. Nella determinazione della superficie tassabile, inoltre, non sono da computarsi le superfici di locali od aree esterne adibite a magazzini e depositi di materie prime, merci, e qualsivoglia altro materiale, ivi comprese le zone di passaggio interne a dette superfici, in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- a. qualsiasi rifiuto prodotto sulle superfici in questione deve essere smaltito o recuperato a spese del produttore del rifiuto, che è tenuto a dimostrarne l'avvenuto conferimento in conformità alla normativa vigente. La documentazione attestante il conferimento dovrà essere depositata presso gli uffici comunali per ciascun anno di imposta, entro i termini della denuncia annuale;
 - b. le superfici debbono essere funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di una attività produttiva dalla cui esecuzione derivino rifiuti speciali. **Detto collegamento si ritiene sussistente solo laddove all'interno del medesimo locale l'utilizzatore svolga una attività industriale od artigianale di produzione di beni** (materie prime, semilavorati, prodotti finiti), ed i beni immagazzinati

siano esclusivamente destinati allo svolgimento di tale attività, ivi compreso lo stoccaggio in attesa di vendita o spedizione. Tali superfici si identificano, ordinariamente, negli spazi adiacenti ai macchinari di produzione utilizzati per il deposito temporaneo delle materie prime necessarie al funzionamento dei macchinari stessi, ovvero per il deposito temporaneo dei pezzi lavorati o semilavorati in uscita dai macchinari in questione.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e le superfici con un'altezza inferiore ad 1,50 metri.
- b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
- c. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- d. Qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e vengano prodotti sia rifiuti urbani che rifiuti speciali e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei soli rifiuti speciali o non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie imponibile avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui all'art. 10, comma 3.

Il Comune può richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie

assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 e dalle deliberazioni dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nr. 443/2019 e s.m.i. e 363/2021 e s.m.i., i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) e della relazione illustrativa.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 13-bis. Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal MTR2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), il piano economico finanziario viene redatto annualmente in collaborazione tra i diversi gestori e viene approvato dall'Ente Territorialmente Competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. L'Ente territorialmente competente (o altro soggetto terzo diverso dal gestore), verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico

finanziario e infine lo valida;

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 14. Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché in relazione alle quantità di rifiuto secco indifferenziato (RUR) conferite al servizio pubblico e rilevate attraverso un sistema di misurazione puntuale adottato dal Comune nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.
3. I valori della Tariffa per singola categoria, le volumetrie minime e tutti gli elementi che compongono il tributo sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, mediante deliberazione del Consiglio Comunale da emanare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto stabilito per l'anno precedente.

Art. 15. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; da una quota variabile, a sua volta suddivisa in variabile A e variabile B, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche

possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 16. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo, in tutte le sue componenti (fissa, variabile A, variabile B), è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione e che successivamente a tale data non risultino letture del bidoncino/bidone in dotazione allo stesso.
4. Contestualmente alla dichiarazione di cessazione deve avvenire la riconsegna del bidoncino/bidone adibito alla raccolta della frazione secca dotato di microchip.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17. Tariffa per le utenze domestiche

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile A** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti applicando le tariffe calcolate secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La **quota variabile B** della tariffa per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato (RUR) raccolta presso ciascuna utenza e rilevata mediante il sistema di misurazione puntuale introdotto dal Comune. I costi ricompresi nella quota variabile B, sono addebitati a ciascuna utenza attribuendo un numero minimo annuo di svuotamenti del contenitore, determinati in litri, parametrato al numero degli occupanti. I litri eccedenti i minimi sono addebitati nell'anno successivo.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, il numero dei litri minimi da addebitare a seconda della categoria TARI, nonché il costo al litro, sono determinati nella delibera tariffaria dal Consiglio Comunale, che avrà facoltà di derogare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n.158/1999. Tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

Art. 18. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. In caso di detenzione di più unità immobiliari il numero di occupanti per l'abitazione tenuta a disposizione è pari a n. 1.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di tre (3) unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito appartenenti alle categorie catastali C02/C06/C07 si considerano utenze domestiche occupate da un solo soggetto, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze domestiche o immobili abitativi. Ai fini del calcolo della tariffa, a tali utenze verrà interamente detratta la quota variabile A relativa al numero dei componenti, mentre verrà conteggiata la parte variabile B relativa agli svuotamenti minimi, commisurati in Lt. 120/annui (pari a n. 3 svuotamenti). I litri eccedenti i minimi saranno addebitati nell'anno successivo.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal giorno in cui si verifica la variazione.
8. Il quantitativo minimo di litri da addebitare a ciascuna utenza è stabilito nella delibera tariffaria e varia in relazione alla categoria TARI di appartenenza. Eventuali variazioni di componenti intervenute nel corso dell'anno comportano una rideterminazione dei litri minimi di competenza.

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile A della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile B della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato (RUR) raccolta presso ciascuna utenza e rilevata mediante il sistema di misurazione puntuale introdotto dal Comune. I costi ricompresi nella quota variabile B, sono addebitati a ciascuna utenza a consuntivo sulla base dei conferimenti rilevati nell'anno precedente.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria
5. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a , 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati aumentati del 50 per cento.

Art. 20. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta l'attività economica o professionale di ricezione turistica quali Bed & Breakfast, Case Vacanze, Affittacamere, Affitti Brevi inferiori ai 30 giorni o altra attività simile, così come definite dalla legge regionale in materia di turismo, sono equiparate nella determinazione della tariffa alle utenze domestiche. A tali utenze sono applicate le tariffe di quota fissa (superficie) e quota variabile (occupanti) corrispondenti al numero massimo di posti letto disponibili risultanti dalla SCIA di inizio attività presentata; la superficie destinata all'attività viene individuata mediante misurazione delle planimetrie allegate alla medesima SCIA.

Art. 21. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 22. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2017 n. 160 .
2. La tariffa applicabile, limitatamente alla quota FISSA e alla quota VARIABILE A, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 28 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 26.
6. Per particolari manifestazioni o eventi che si svolgono su aree pubbliche o ad uso pubblico, in considerazione della loro specialità ai fini della determinazione della tassa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, si prevede la possibilità di concludere con il soggetto organizzatore della manifestazione/evento specifici contratti aventi ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. In questi casi la tassa disciplinata dal presente Regolamento sarà assorbita dal contratto sottoscritto fra le parti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e componenti perequative

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente – TEFA – di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Per effetto della Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto *“Istituzione Di Sistemi Di Perequazione Nel Settore Dei Rifiuti Urbani”* a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a. **UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno. Inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza, la componente **UR1,a** potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
 - b. **UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno. La componente **UR2,a**, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative di cui al presente articolo non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

4. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza è tenuto a comunicare a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative ed entro il 15 marzo a versarne l'importo dovuto.

Art. 23-bis. Opzione fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti per avvio al recupero della totalità dei propri rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, intesi nella loro totalità e con riferimento a tutte le unità locali presenti sul territorio comunale, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del già citato D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva nell'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo e sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
6. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 23-ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 23-bis del presente Regolamento devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività e deve indicare il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, il soggetto autorizzato con il

quale è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. La richiesta è valutata dal Comune, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento sia di costi.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. L'utenza non domestica che ha conferito a recupero privatamente i propri rifiuti urbani deve presentare entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per dichiarazione infedele.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 24. Agevolazioni per avvio a recupero dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a recupero i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a recupero così determinata: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a recupero e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

3. Per “recupero”, si intende ai sensi dell’articolo 183, comma lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile non potrà in ogni caso essere superiore al 100% della sola parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza.
5. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza del beneficio, apposita comunicazione entro il 31 gennaio successivo all’esercizio di competenza pagato.
6. La richiesta deve essere presentata mediante posta elettronica certificata o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati e deve contenere, oltre ai dati identificativi dell’utente e dell’utenza, almeno le seguenti informazioni:
 - a. dati sul quantitativo di rifiuti complessivamente prodotti nell’anno precedente, suddivisi per frazione merceologica;
 - b. dati sul quantitativo di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero nell’anno precedente, come risultante dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero, che devono essere allegate alla richiesta;
 - c. dati identificativi dell’impianto presso cui sono stati conferiti i rifiuti.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze domestiche e non domestiche non servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all’inizio di tale strada.
2. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della L. 143/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. La riduzione non si applica alla parte di tariffa legata agli svuotamenti (VARIABILE B).

Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile A, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. La riduzione non si applica alla parte di tariffa legata agli svuotamenti (VARIABILE B).

Art. 27. Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 60% delle quote fissa e variabile A.

Art. 27-bis. Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 24 a 27 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 27-ter. Ulteriori riduzioni ed esenzioni c. 660 L. 147/2013

2. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
3. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma precedente può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Art. 27-quater. Approvazione delle ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Con apposita deliberazione o nella delibera di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui al precedente articolo, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.

Art. 28 agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le agevolazioni vengono determinate annualmente nella delibera tariffaria.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione (e quindi dell'utenza);
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 viene consegnato e associato all'utenza il contenitore dotato di microchip destinato alla raccolta della frazione secca indifferenziata (RUR). La dichiarazione di cui ai commi precedenti diventa presupposto di attivazione/variazione/cessazione del servizio, ai sensi degli artt. 6 e 10 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (Nota 2), redatta su apposito

modulo reperibile presso l'ufficio tributi o scaricabile dallo sportello telematico del Comune (in modalità anche stampabile ovvero compilabile online) o presso l'ufficio tributi;

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree e, in caso di variazione/cessazione, il codice dell'utenza;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f. la tipologia di dichiarazione: attivazione, cessazione, variazione (per quest'ultima è necessario indicare anche l'oggetto, ad esempio la superficie degli immobili).
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. i dati identificativi dell'utenza: l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree e, in caso di variazione/cessazione, il codice dell'utenza;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

- f. la tipologia di dichiarazione: attivazione, cessazione, variazione (per quest'ultima è necessario indicare anche l'oggetto, ad esempio la superficie degli immobili).
- 7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
- 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio e risposta alle richieste.

- 1. Le richieste di attivazione del servizio rifiuti producono effetti dalla data indicata nella richiesta inviata dall'utente, la tassazione dal momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile.
- 2. Le richieste di variazione e cessazione producono effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 3. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento alla richiesta di attivazione, variazione o cessazione;
 - b. Il codice utente ed il codice utenza;
 - c. La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio;
 - d. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta.

Art. 32. Iscrizioni, variazioni e cessazioni – Procedura d'ufficio

- 1. Fermo restando l'obbligo dichiarativo in capo al contribuente, di cui agli artt. 29 e 30 del presente regolamento, il Comune, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio raccolta rifiuti, può procedere d'ufficio all'iscrizione, alla modifica o alla cancellazione di utenza domestica e non domestica, senza avviare le procedure accertative di cui al successivo art. 34 per i seguenti casi:
 - a. In caso di decesso del contribuente intestatario, qualora dal nucleo familiare anagrafico risulti almeno un parente convivente in vita;
 - b. In caso di variazioni relative alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti residenti (vengono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune);
 - c. In caso di variazione dei dati catastali a seguito di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, purché non sia stata modificata la superficie utile degli immobili;
 - d. Per evitare la duplicazione d'imposta, in caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione di soggetto emigrato o irreperibile, solo se non proprietario, si può procedere alla cancellazione d'ufficio

qualora i locali e le aree siano oggetto di dichiarazioni presentate da altri soggetti per periodi successivi alla cancellazione anagrafica.

Art. 33. Poteri del comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a. inviare questionari al contribuente;
 - b. richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c. accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
 - d. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - e. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - f. richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 35 comma 4 del presente regolamento.
4. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..

Art. 34. Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo e alla verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti e/o sulle dichiarazioni presentate venga riscontrata la mancanza o l'insufficienza del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, il Comune provvederà a notificare al soggetto passivo, entro i termini di legge, il motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al DPR 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
5. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
6. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica;
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento:
 - a. ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento dell'importo indicato, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto. In caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 150 del 01/09/2011.
 - b. acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910.Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
8. Gli accertamenti divenuti esecutivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta esecutività.
9. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - a. del contribuente;
 - b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;

- d. della tariffa applicata e relativa deliberazione.
10. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere l'indicazione:
- a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - c. dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
11. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
12. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento che non consenta la rilevazione delle superfici, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

Art. 34-bis Rateizzazione degli avvisi di accertamento

- 1. Su richiesta del contribuente il Funzionario Responsabile del tributo può concedere la rateazione del pagamento dell'avviso di accertamento (comprendente le sanzioni, gli interessi applicabili e le spese di notifica) tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente.
- 2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di versamento dell'avviso e dovrà essere debitamente motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà di ordine economico.
- 3. Il contribuente può richiedere la rateazione in un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, con applicazione degli interessi legali in vigore al momento della presentazione della domanda. In ogni caso la rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
- 4. In caso di omesso pagamento di una delle rate alla scadenza stabilita, l'intero ammontante residuo verrà affidato in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
- 5. La rateazione non è consentita se il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o decaduto da precedenti piani rateali.

Art. 35. Sanzioni

- 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano utilizzando gradualità e proporzionalità, a seconda della violazione commessa e della recidività del contribuente.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Art. 36. Riscossione

1. Secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TTTR (Allegato alla Delibera ARERA 444/2019), il Comune riscuote annualmente il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale, tributo provinciale e componenti perequative. L'ammontare complessivo è di norma suddiviso in due rate semestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata non potrà comunque essere antecedente al mese di marzo ed è fissata ad almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione dell'invito. In nessun caso potranno essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.
2. Nell'invito sono altresì indicate in maniera chiara la data di emissione dell'avviso, il suo numero progressivo e la data di scadenza delle rate, nonché le modalità di versamento.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, si applica quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento.

Art. 37. Gratuità del pagamento

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Art. 38. Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a. Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b. Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c. Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 (cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

Art. 39. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data di esecuzione del versamento.

Art. 40. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 39, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 41. Procedura di presentazione di reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dallo sportello telematico del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a. Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- c. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f. Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 41-bis. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e dei rapporti con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a. Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b. Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c. Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, redatta utilizzando terminologia di uso comune, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a. La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b. Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c. L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 42. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora dalle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Art. 43. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta (Nota 4).
2. Il Comune non procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto del tributo sia pari o inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 44. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 34-bis del presente regolamento.

TITOLO VI – APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 45. Applicazione dello statuto dei diritti del contribuente

1. Il presente titolo regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.

Art. 46. Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge

27 luglio 2000, n. 212.

2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio, per le utenze non domestiche: le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per:
 - a. gli avvisi e i solleciti di pagamento;
 - b. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione del tributo dovuto sulla base delle dichiarazioni presentate dal contribuente o dai dati nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, quali a titolo esemplificativo: dati catastali, informazioni reperibili dall'Anagrafe Tributaria e da Punto Fisco;
 - c. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva oppure risultante da atti di recupero e dichiarazioni presentate come, a titolo esemplificativo: dichiarazioni anagrafiche di residenza e documenti ad esse connessi (nei quali vengono dichiarati i dati catastali dell'immobile occupato e il titolo di occupazione), contratti di locazione o di comodato d'uso regolarmente registrati, atti di acquisto di immobili.
 - d. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori non dovuti;
 - e. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - f. provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - g. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - h. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - i. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - j. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
5. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente

impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:

- a. gli atti basati su dati nella disponibilità dell'ufficio, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso dell'ufficio, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso dell'ente, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
6. Sono oggetto di contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi 3, 4 e 5, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche aventi ad oggetto le superfici in cui si producono rifiuti speciali.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto;
8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta (60) giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
- a. i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b. il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - c. le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - e. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - f. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio.

L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Art. 47. Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 48. Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 49. Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;
 - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione;

- e. errore sul presupposto d'imposta;
- f. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- g. mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;

L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

2. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 50. Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto. In tal caso la richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
5. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
6. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

8. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
9. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 51. Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Art. 52. Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 53. Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..

Art. 54. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 55. Documenti di prassi

1. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a. circolari interpretative e applicative, mediante le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
 - b. pubblicazione di documenti informativi nel proprio sito internet istituzionale;
 - c. interpello;
 - d. pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi e tempi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di TARI.

Art. 57. Disposizioni transitorie

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Nota 1) *NOTA ABROGATA*

Nota 2) Il termine del 30 giugno dell'anno successivo come scadenza degli obblighi dichiarativi è espressamente previsto dal comma 684 della legge di stabilità

Nota 3) Ai sensi del comma 688 della legge di stabilità 2014, il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Nota 4) Si rammenta che il comma 736 della legge di stabilità 2014 ha specificato che l'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, che prevede che non si proceda all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non è applicabile ai tributi locali

ALLEGATO A – ALLEGATO ABROGATO

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche per Comuni sopra i 5.000 abitanti.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, nightclub